

Supplementa

Condizioni complementari (CC) secondo la LCA

Edizione 2026, valida dal 01.01.2026

SWICA

Informazione ai clienti

Per una migliore comprensione si mettono in rilievo alcune basi contrattuali che rivestono per SWICA una particolare importanza.

Quale base del contratto d'assicurazione valgono i documenti indicati dall'informazione al cliente relativa alle Condizioni generali d'assicurazione (documento separato).

Nelle seguenti Condizioni complementari, prestate attenzione a questo simbolo: **i**

Prima della stipulazione di un contratto, fatevi spiegare i passaggi espressamente segnalati. Con questo simbolo si evidenziano segnatamente i seguenti argomenti:

- Chi può stipulare un'assicurazione?
- Cosa è assicurato, cosa non lo è?
- Quali sono gli obblighi dello stipulante?
- Quando sussiste un diritto a prestazioni?

Assicurazione complementare Supplementa

I. Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

SWICA Assicurazioni SA, in seguito denominata SWICA, accorda dall'assicurazione complementare Supplementa i costi che non vengono assunti, o lo sono soltanto in parte, dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (secondo LAMal, RS 832.10) e da un'altra assicurazione complementare di SWICA.

Art. 2 Stipulanti

i Possono richiedere la stipulazione di quest'assicurazione complementare tutte le persone che hanno il loro domicilio legale in Svizzera. La premessa per la stipulazione della copertura Supplementa è l'esistenza dell'assicurazione complementare Completa Top, oppure Completa Forte, presso SWICA.

Se il contratto d'assicurazione relativo a Completa Top, oppure a Completa Forte, cessa, nello stesso momento si estingue automaticamente anche il contratto d'assicurazione relativo a Supplementa.

II. Estensione dell'assicurazione

Art. 3 Estensione dell'assicurazione

1. L'estensione dell'assicurazione si basa sull'articolo 2 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).
2. Non sono assicurate le partecipazioni ai costi imposte da altre assicurazioni sociali.

III. Prestazioni

Art. 4 Lenti e montature di occhiali, lenti a contatto

SWICA paga il 90 per cento dei costi delle lenti e montature di occhiali, come pure delle lenti a contatto, necessarie per ragioni mediche, per un massimo di 300 franchi ogni tre anni civili. Le prestazioni possono essere corrisposte anche all'estero.

Art. 5 Mezzi ausiliari

Per i mezzi ausiliari (escluse le protesi dentarie e i mezzi ausiliari per la vista), prescritti da un medico e riconosciuti da SWICA, che non rappresentano prestazioni obbligatorie per legge, SWICA paga il 90 per cento delle spese, per un massimo di 500 franchi in un anno civile. SWICA gestisce una lista dei mezzi ausiliari riconosciuti. Le prestazioni possono essere corrisposte anche all'estero.

Art. 6 Trasporti d'urgenza e trasferimenti

SWICA paga i costi, secondo le tariffe in uso in Svizzera e all'estero, dei trasporti d'urgenza o dei trasferimenti dovuti a necessità medica fino al medico o all'ospedale più vicino, complessivamente al massimo il 90 per cento fino a 20000 franchi per anno civile.

IV. Disposizioni generali

Art. 7 Coordinamento con altre assicurazioni

La partecipazione percentuale ai costi avviene ad integrazione di altre assicurazioni complementari e viene calcolata separatamente per ciascun prodotto assicurativo SWICA.

Art. 8 Liste ed elenchi

Per le liste e gli elenchi citati in queste Condizioni vale l'articolo 7 delle CGA.

Art. 9 Modello di tariffa di premio

Questo prodotto si basa su una tariffa basata sull'età d'entrata.